

CONVENZIONE QUADRO TRA
IC "F. Grimani" E FONDAZIONE RADIO MAGICA ONLUS

TRA

L'I.C. "F.Grimani" di Venezia-Mestre, di seguito indicato "Istituto", con sede in via Canal Berardo, 5, C.F. 80010870279 , rappresentata dalla dirigente scolastica prof.ssa Marisa Zanon, nata a Venezia il 07 febbraio 1959, domiciliato per la carica presso lo stesso Istituto,

E

Fondazione Radio Magica onlus di seguito indicata "Fondazione" con sede legale in via IV novembre n.29, Abano Terme (PD) 35031, (C.F. 92247020289), rappresentata da Elena Rocco, nata a Venezia il 07/07/1970, in qualità di Segretario Generale domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione,

premessi che

- La Fondazione per Statuto realizza e promuove forme innovative di produzione e divulgazione di contenuti culturali e scientifici con gli obiettivi di: favorire l'acculturazione, l'educazione, l'istruzione, l'intrattenimento, il potenziamento del plurilinguismo, l'integrazione multiculturale e linguistica, l'abbattimento delle barriere all'intelligibilità e accessibilità dei contenuti, l'inclusione sociale e, in generale, il miglioramento della qualità di vita a favore di persone svantaggiate, in particolare minori, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari, come indicato all'art. 10-comma 2 del D.Lgs n. 460/1997. Sempre avuto riguardo a questi obiettivi, possono essere realizzati e sostenuti progetti nel campo della ricerca scientifica negli ambiti consentiti dal D.P.R. n. 135/20.3.2003, dell'istruzione e della diffusione di competenze presso destinatari pubblici o privati;
- La Fondazione è interessata a consolidare progetti esistenti e avviare nuovi progetti in rete con le scuole per accelerare la diffusione dell'innovazione e delle buone pratiche in relazione agli obiettivi sopra citati;
- L'Istituto è interessato a diffondere la radio education come metodologia educativa e buona pratica di inclusione;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

1. L'Istituto e la Fondazione, con il presente atto, instaurano un rapporto di collaborazione nel campo dell'educazione all'ascolto in chiave inclusiva, dell'uso dei nuovi strumenti digitali, in particolare la radio,

a sostegno della cittadinanza attiva e della Reading Literacy, della divulgazione accessibile, dell'educazione, della formazione, dell'innovazione sociale su temi di attualità favorendo progetti di natura interdisciplinare tra tutte le classi della scuola.

2. La collaborazione sulle tematiche generali di comune interesse potrà includere in particolare, ma senza vincoli di esclusività, le seguenti tipologie di azioni e iniziative:

- a) laboratori di radio education condotti da esperti della Fondazione per avviare progetti radiofonici nelle classi dell'Istituto che potranno essere trasmessi sui rispettivi siti istituzionali;
- b) attività di formazione, alta formazione e specializzazione sui temi oggetto della presente convenzione;
- f) partecipazione congiunta a progetti locali, nazionali, europei, internazionali ovvero autofinanziati;
- g) partecipazione o realizzazione di eventi su temi di comune interesse;
- j) creazione di ambiti comuni per la ricerca e la sperimentazione, nonché per la valorizzazione, la divulgazione e il trasferimento di conoscenze comuni.

Art. 3

Il rapporto di collaborazione si attuerà mediante singoli progetti, i cui contenuti, costi e modalità di realizzazione verranno disciplinati da accordi specifici tra la scuola e la Fondazione, previo il reperimento di risorse per la copertura delle spese.

Art. 4

L'Istituto si impegna a garantire la disponibilità di locali, strutture ed eventualmente attrezzature che verranno di volta in volta individuati, nel rispetto delle disposizioni di legge, procedure e regolamenti interni di gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro in vigore.

Prima di avviare le singole attività, negli accordi specifici previsti dall'art. 3 della presente convenzione, dovranno essere definite le reciproche competenze relativamente agli aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e individuati i soggetti a cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Art. 5

Negli accordi attuativi, di cui all'art. 3, verranno indicati i referenti scientifici dei singoli progetti.

Art. 6

La titolarità della proprietà intellettuale sarà oggetto di disciplina nei singoli accordi attuativi, di cui all'art. 3, fatto salvo il riconoscimento della paternità della soluzione inventiva alla persona che ha effettivamente conseguito il risultato.

Art. 7

Il presente accordo entra in vigore con la firma dei sottoscrittori ed ha durata di 3 (tre) anni. L'accordo si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare all'altra con preavviso di 90 (novanta) giorni prima della scadenza. In caso di disdetta dovrà essere comunque garantito il completamento delle attività che hanno già avuto inizio.

Art. 8

Entrambe le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di 3 (tre) mesi. In caso di recesso dovrà essere comunque garantito il completamento delle attività che hanno già avuto inizio.

Art. 9

Le parti nominano quali referenti per l'attuazione della presente convenzione:

Elena Rocco, Segretario Generale della Fondazione;

Marisa Zanon, dirigente scolastico presso l'Istituto Luzzati.

Ciascuna parte potrà, nel corso di vigenza dell'accordo, sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altro contraente.

Art. 10

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 11

Per qualsiasi controversia, le parti esperiranno in via preliminare un tentativo di definizione bonaria. Qualora non si raggiungesse un accordo tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 12

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese graveranno sulle parti in uguale misura.

Venezia, in attesa di conferma da parte dell'assessore alla Coesione sociale dott. S. Venturini

Per l'IC "F. Grimani"
Il dirigente scolastico
Marisa Zanon

Per la Fondazione Radio Magica onlus
Il Segretario Generale
Elena Rocco